

# *UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO*

\_\_\_\_\_ Sossano, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore \_\_\_\_\_



UNIONE  
COMUNI  
BASSO  
VICENTINO

## **REGOLAMENTO PER L'ASSOCIAZIONISMO**

Approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 07 del 24/05/2012  
Approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 07 del 30/01/2014  
Approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 48 del 28/11/2014

**TITOLO I**  
**Principi ed Albo Associazioni**

**Art. 1**  
**“Finalità”**

1. Con il presente Regolamento l'Unione, nell'esercizio della sua autonomia normativa, determina le modalità ed i criteri per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, in base alla normativa vigente, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

**Art. 2**  
**“Istituzione dell'albo delle associazioni”**

1. Ai fini della valorizzazione delle libere forme associative mediante il loro coinvolgimento al servizio della collettività e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, l'Unione istituisce l'Albo delle associazioni, tenuto presso la Segreteria dell'Unione stessa.
2. Sono “libere forme associative” ovvero “associazioni” ai fini del presente Regolamento gli enti costituiti ai sensi degli artt. 14 - 42 del Codice Civile nonché le cooperative sociali che prevedono l'espressa esclusione di finalità di profitto, costituiti per fini di solidarietà sociale o di crescita etica, fisica o morale dei propri associati.
3. Finalità dell'Albo è quella di rendere noto quali sono le forme associative operanti nel territorio dell'Unione, per favorirne le iniziative e permetterne la partecipazione all'attività dell'Amministrazione comunale, in ottemperanza all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.
4. Il registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
  - a) Attività culturali;
  - b) Combattentistica e d'arma;
  - c) Educazione e formazione;
  - d) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale;
  - e) Sociale e sanitaria;
  - f) Sport e tempo libero;
  - g) Ambiente;
  - h) Economia e lavoro.

**Art. 3**  
**“Iscrizione”**

1. Nell’Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi scopo di lucro operanti nel territorio dell'Unione, ed in particolare:
  - i) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la vigente normativa;
  - j) le altre libere forme associative locali che hanno almeno un anno di attività;
  - k) le associazioni iscritte ai Registri regionali del volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;
  - l) le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale di cui alla Legge n. 381/1991.
2. Costituiscono, inoltre, condizioni essenziali per l’iscrizione all'Albo l’elettività delle cariche sociali, la libertà di adesione da parte dei residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione, la pubblicità degli atti degli organi sociali nonché la regolare tenuta degli atti contabili.

Nella domanda di iscrizione, da compilarsi sul modulo predisposto dall’Ufficio di Segreteria dell'Unione e da sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell’ente, è contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

  - a) l’oggetto e lo scopo non lucrativo dell’ente, con l’indicazione di una o più sezioni tematiche individuate nel precedente art. 2;
  - b) la denominazione, la sede legale dell’ente e le generalità del legale rappresentante;
  - c) il possesso dei requisiti di cui al primo capoverso del comma 1;
  - d) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
  - e) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera, degli organismi direttivi, con il rispetto del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Codice Civile e del principio della sovranità dell'assemblea dei soci; sono fatte salve le disposizioni che regolano l'elezione degli organi locali di organizzazioni nazionali;
  - f) la libertà di iscrizione alla forma associativa a favore di tutti i residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione, fatti salvi i casi di Associazioni combattentistiche;
  - g) l’anno di inizio dell’attività nel territorio dell'Unione;
  - h) la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci nonché la regolare tenuta degli atti contabili in base alla normativa vigente per ciascuna tipologia di ente non lucrativo;
  - i) le eventuali attività di pubblico interesse da svolgersi in collaborazione con l'Unione.
3. L’Ufficio di Segreteria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo e determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni.

4. Non possono essere iscritti nel registro:
  - a. i partiti politici o organismi territoriali di partiti politici
  - b. le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
5. Ogni associazione iscritta nell'albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
6. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
  - a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) elenco dei componenti degli organi direttivi;
  - c) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.

#### **Art. 4** **“Cancellazione”**

1. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
  - a) su richiesta del legale rappresentante;
  - b) in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art.3.
2. L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

#### **Art. 5** **“Istanze, petizioni e proposte”**

1. L'Unione incentiva la funzione propositiva e consultiva della Associazioni. A tal fine, queste ultime presentano istanze, petizioni, proposte di assunzioni e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, di volontariato, ambientale, del tempo libero e didattico-educativo.  
Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Unione e per conseguire scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.
2. L'Unione può chiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza.

**Art. 6**  
**“Accesso ai documenti”**

1. Alle forme associative iscritte all’Albo spetta il diritto di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso dell’Unione, alle stesse condizioni previste a favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Unione dallo Statuto e dal Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi.

**Art. 7**  
**“Organismi di partecipazione”**

1. L’Unione può promuovere la costituzione di associazioni di cittadini, anche a livello di quartiere o di frazione, per lo svolgimento coordinato di servizi di base, attività ed iniziative non occasionali nei settori di cui all’art. 2, comma 4.
2. Le associazioni di cui al comma 1, denominate “organismi di partecipazione”, collaborano nell’ambito della propria competenza definita con apposito regolamento approvato dalla Giunta dell’Unione e con strumenti resi disponibili dall’Unione, con gli organi dell’Unione stessa.
3. Gli organismi di partecipazione possiedono un elenco aggiornato degli iscritti ed eleggono, a maggioranza assoluta degli iscritti e con metodo democratico stabilito nel regolamento di cui al precedente comma 2, un proprio rappresentante unitario.
4. Agli organismi di partecipazione, purchè costituiti in conformità a quanto stabilito nel presente articolo, sono riconosciute le stesse prerogative spettanti alle libere forme associative iscritte all’Albo.

**TITOLO II**  
**Sostegno alle Associazioni**

**Art. 8**  
**“Forme di sostegno “**

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
  - in autonomia
  - in collaborazione con l’Unione o con i Comuni facenti parte dell’Unione;
  - con il patrocinio dell’Unione o dei Comuni facenti parte dell’Unione.
2. L’Unione può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
  - a) erogazione di contributi in denaro;
  - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
  - c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.

**Art. 9**  
**“Criteri per la concessione di forme di sostegno”**

1. Le forme di sostegno di cui al presente regolamento sono concesse con riferimento ai seguenti criteri generali:
  - a) attività ordinaria complessiva della associazione:
    - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
    - coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nelle comunità locali dell'Unione;
    - incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutarie;
    - rilevanza territoriale dell'attività;
    - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
  - b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
    - rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, turistico, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo ed in generale in tutti i settori di competenza dell'Unione;
    - attinenza con le finalità previste dallo Statuto dell'Unione e con le funzioni trasferite dai Comuni all'Unione ;
    - valenza e ripercussione territoriale;
    - valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
    - valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica

**Art. 10**  
**“Contributi ordinari e straordinari”**

1. I contributi concessi alle Associazioni iscritte all'Albo possono essere di natura ordinaria o straordinaria.
2. I contributi ordinari vengono concessi per le attività di norma rientranti nella gestione ordinaria annuale del richiedente e risultanti dal bilancio di previsione.
3. I contributi straordinari vengono concessi per particolari iniziative che esulano dall'attività ordinaria del richiedente e che non sono inserite nel bilancio di previsione e nel programma di attività annuali, come avvenimenti, ricorrenze o manifestazioni di carattere occasionale.

**Art. 11**  
**“Documentazione per i contributi ordinari”**

1. Le forme associative iscritte nell'Albo possono presentare progetti e proposte, esplicitando:
  - finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento;

- la descrizione dell'iniziativa o delle attività;
  - i costi previsti e le forme di sostegno richieste all'Unione;
  - gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;
  - il resoconto economico delle attività dell'anno precedente ovvero il bilancio dell'anno precedente, per gli enti tenuti alla redazione dello stesso;
  - il nominativo del delegato alla riscossione dell'eventuale contributo ed alla stipula dell'eventuale convenzione con l'Unione, quando prevista.
2. Le domande per la concessione di contributi devono pervenire annualmente al protocollo dell'Unione entro il termine perentorio appositamente stabilito da parte del Responsabile del Servizio. Il provvedimento che stabilisce detto termine è pubblicizzato mediante affissione per trenta giorni all'Albo Pretorio e con altri mezzi idonei.
  3. La concessione dei contributi ordinari a favore di associazioni operanti esclusivamente nel territorio di un Comune associato negli ambiti della cultura e del tempo libero è deliberata dalla Giunta del Comune interessato, previa sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del competente Responsabile di Servizio dell'Unione. Il suddetto Responsabile, ai fini dell'espressione di detto parere, viene distaccato a tempo parziale presso tutti i Comuni associati, per tutto il tempo di durata del suo incarico. Successivamente all'adozione della deliberazione comunale, l'Unione, per il tramite del competente Responsabile di Servizio, provvede all'adozione dei conseguenti atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
  - 3bis. La concessione dei contributi ordinari in casi diversi da quelli in cui al precedente comma è di competenza della Giunta dell'Unione.
  4. L'istanza di concessione deve essere corredata:
    - a) per il primo anno, da copia del bilancio di previsione annuale e dal programma annuale di attività;
    - b) per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale il richiedente ha fruito del contributo comunale, oltre che dal preventivo e programma, anche dal rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario dell'Unione.
  5. L'erogazione del contributo ordinario avviene in unica soluzione previa esecutività della delibera di Giunta dell'Unione che assegna il contributo.
  6. Il beneficiario è obbligatoriamente tenuto a presentare il rendiconto della gestione ed il parere del Revisore dei Conti a fine esercizio, pena l'impossibilità del beneficiario di ottenere ulteriori contributi dall'Unione (né ordinari né straordinari). Le associazioni od enti non dotati del Revisore dei Conti sono tenuti a presentare all'Unione una dichiarazione resa ai sensi del DPR

445/2000 dalla quale si desume che i dati risultanti dal conto consuntivo sono rispondenti al vero.

7. Nel caso in cui dal Bilancio Consuntivo risulti che il contributo dell'Unione non è stato utilizzato, od è stato utilizzato per finalità diverse da quelle ammesse a contributo, il beneficiario è tenuto immediatamente a restituirlo; tale restituzione è altresì dovuta se entro il mese di giugno dell'anno successivo il beneficiario ometta di presentare all'Unione il rendiconto della gestione unito al parere del Revisore dei Conti, qualora istituito.

## **Art. 12**

### **“Documentazione per i contributi straordinari”**

1. I contributi straordinari possono essere richiesti per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alle funzioni svolte dall'Unione e afferenti le comunità locali. L'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
2. La concessione dei contributi finanziari, per gli interventi di cui al comma precedente, a favore di associazioni operanti esclusivamente nel territorio di un Comune associato negli ambiti della cultura e del tempo libero è deliberata dalla Giunta del Comune interessato, previa sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del competente Responsabile di Servizio dell'Unione. Il suddetto Responsabile, ai fini dell'espressione di detto parere, viene distaccato a tempo parziale presso tutti i Comuni associati, per tutto il tempo di durata del suo incarico. Successivamente all'adozione della deliberazione comunale, l'Unione, per il tramite del competente Responsabile di Servizio, provvede all'adozione dei conseguenti atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
- 2bis. La concessione dei contributi straordinari in casi diversi da quelli di cui al precedente comma è di competenza della Giunta dell'Unione.
3. La liquidazione viene disposta dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione a seguito di presentazione all'Unione da parte del beneficiario di un dettagliato rendiconto.
4. La liquidazione viene effettuata nei limiti dell'assegnazione della Giunta dell'Unione, ma non oltre la copertura del disavanzo risultante dal rendiconto presentato dal richiedente; qualora il bilancio della manifestazione od attività risulti in attivo senza il concorso del contributo comunale, il contributo stesso non sarà liquidato



5. L'Unione può chiedere al soggetto beneficiario, ai fini della liquidazione di cui al comma precedente, copia dei documenti giustificativi delle spese.
6. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti alle quali concorre finanziariamente l'Unione, non possono essere comprese le prestazioni assicurate direttamente dai componenti del soggetto organizzatore né da coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esso collaborano; non vanno ricompresi altresì gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti di cui il soggetto organizzatore dispone o che gli sono stati messi gratuitamente a disposizione dall'Unione, dai Comuni facenti parte dell'Unione o da terzi.

**Art. 13**  
**“Istruttoria”**

1. L'istruttoria per la concessione dei contributi ordinari e straordinari viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione o della Giunta del Comune interessato nei casi previsti nei precedenti articoli 11, comma 3 e 12, comma 2.
2. Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.
3. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative.

**Art. 14**  
**“Casi particolari”**

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati non inclusi nell'albo di cui all'art. 2, per sostenere specifiche iniziative che rivestono particolare interesse per l'Unione oppure che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione dell'Unione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

**Art. 15**  
**“Patrocinio”**

1. L'Unione può patrocinare iniziative, convegni, manifestazioni, ricorrenze organizzate da terzi nel territorio dell'Unione.
2. Il Patrocinio viene concesso per iscritto dal Presidente dell'Unione e può esplicitarsi mediante:

- a) l'uso gratuito di strutture di proprietà dell'Unione;
  - b) l'utilizzo gratuito di attrezzature di proprietà dell'Unione;
  - c) la consulenza del personale degli uffici dell'Unione per le pratiche da produrre agli enti pubblici diversi dall'Unione (Ulss, Commissione Provinciale Spettacoli, ecc.);
  - d) la divulgazione o pubblicizzazione dell'iniziativa anche attraverso i mezzi di informazione dell'Unione.
3. Il patrocinio, qualora concesso dall'Unione, deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
  4. Resta ferma la possibilità per i Comuni dell'Unione di concedere il patrocinio gratuito per iniziative riguardanti il proprio territorio secondo le norme regolamentari comunali ivi vigenti.

#### **Art. 15 bis**

#### **“Organizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative e sportive di interesse di un solo comune associato”**

1. La programmazione di manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative e sportive di interesse di un solo Comune associato è deliberata dalla Giunta del Comune interessato, previa sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del competente Responsabile di Servizio dell'Unione. Il suddetto Responsabile, ai fini dell'espressione di detto parere, viene distaccato a tempo parziale presso tutti i Comuni associati, per tutto il tempo di durata del suo incarico. Successivamente all'adozione della deliberazione comunale, l'Unione, per il tramite del competente Responsabile di Servizio, provvede all'adozione dei conseguenti atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

#### **Art. 16**

#### **“Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno”**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
  - a) non è stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
  - b) non sono stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
  - c) è stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

### **TITOLO III**

#### **Rapporti vari**

#### **Art. 17**

##### **“Convenzioni”**

1. Le attività prestate dalle associazioni in forma continuativa ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi dell'Unione;
  - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
  - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
  - l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
  - l'entità del rimborso assegnato all'associazione per i costi di gestione e per le spese sostenute, nei termini delle leggi vigenti;
  - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
  - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
  - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
  - gli impegni dell'amministrazione.

La convenzione deve riservare all'Unione il potere di vigilanza.

#### **Art. 17/bis**

##### **“Altri interventi di assistenza scolastica”**

1. L'Unione può disporre la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle Scuole primarie e Secondarie di 1<sup>^</sup> grado dei Comuni dell'Unione, sulla base di programmi di attività o di necessità particolari.
2. Per la concessione si applicano i criteri fissati dall'art. 12 del presente regolamento.

**TITOLO IV**  
**Disposizioni finali**

**Art. 18**  
**“Norme finali”**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
  - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite l'Unione;
  - c) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.
4. Le Associazioni che risultano già iscritte all'Albo delle Associazioni di ogni singolo Comune, si intendono iscritte d'ufficio all'Albo dell'Unione previsto all'art. 2.